

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 50/36/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in questa Commissione Tributaria il 08/07/2010, la società RE.BI.S. srl, in persona del proprio rappresentante legale, rappresentata e difesa dal dr. Emilio Vasile, impugnava la cartella di pagamento n° Omissis per Iva sanzioni e interessi anno d'imposta 2006, per la somma complessiva di € 25.717, 08.

Deduce la ricorrente, che la cartella scaturisce dal mancato riconoscimento del credito IVA di €18.533,00 maturato nell'anno d'imposta 2005. Precisa che per l'anno 2005 ha presentato regolarmente in data 23/2/2006, la comunicazione dei dati IVA da cui risulta il credito IVA di €18.533,00, tale credito risulta dai libri contabili regolarmente tenuti.

La stessa risoluzione dell'Agenzia n° 74/E del 19/4/2007, ha affermato che l'omessa dichiarazione non fa perdere il credito.

Il citato credito è stato inserito nella dichiarazione IVA anno d'imposta 2006. Conclude per l'annullamento della cartella.

L'ufficio ritualmente costituitosi ha dedotto per il rigetto del ricorso, avendo la ricorrente omesso la dichiarazione per l'anno d'imposta 2005. All'odierna pubblica udienza sono presenti le parti,

Il difensore della ricorrente si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento. Il rappresentante dell'ufficio si riporta alla propria costituzione in giudizio.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Commissione esaminati gli atti osserva quanto segue.

Nel caso in esame la ricorrente ha omesso la dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2005.

Secondo una consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità, che questo collegio condivide e non vi è motivo di discostarsi, in caso di inosservanza dell'obbligo della dichiarazione annuale, al contribuente è preclusa, in forza della complessa disciplina dell'imposta, la possibilità di recuperare il credito d'imposta maturato in detta annualità attraverso il trasferimento della relativa detrazione nel periodo d'imposta successivo, pur se detto credito sia stato regolarmente annotato nella dichiarazione mensile di competenza.

L'onere dell'annotazione delle operazioni rilevanti, attive e passive è decisiva ai fini della correlativa liquidazione, con la specifica funzione di consentire il controllo della correttezza della liquidazione ed evitare il rischio di indebite restituzioni

(Cass. Sent. n° 20040/11 del 13/07/2011)

Fermo restando tuttavia in applicazione dell'art. 30, la possibilità di chiedere il rimborso (Cass. sent. n° 16477 del 20/08/2004 - sent. 433/2008 del 11/01/2008 - sent. 7172/2009 del 25/03/2009).

Alla luce di tali risultanze si conferma la cartella impugnata.

Visto l'art 15 DLgs.546/92 condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 600,00 in favore dell'ufficio.

**P.Q.M.**

La Commissione respinge il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 600,00 in favore dell'ufficio.